

1 Informazioni generali e ambito di validità

1.1 Le Condizioni Generali di Contratto (qui di seguito CGC-EVVA) si applicano a tutti i rapporti contrattuali, gli accordi e i protocolli presenti e futuri, nonché alle dichiarazioni e ai rapporti precontrattuali o ad altre circostanze effettive o giuridicamente rilevanti delle società italiane del gruppo EVVA, o in relazione ad esse, ovvero EVVA Italia srl., RI 125661 con sede in IT-31020 Villorba, un'affiliata della società austriaca EVVA Sicherheitstechnologie GmbH con sede a Vienna, ed eventuali affiliate in Italia (qui di seguito nominate in breve „EVVA“), o a queste ultime, anche se non espressamente citate. Condizioni generali di contratto, modelli di contratto, condizioni di acquisto, condizioni di prestazione o regolamenti simili del cliente, di terzi o riferimenti a tali regolamenti del cliente o di terzi non sono validi anche senza esplicita obiezione da parte di EVVA. Il cliente è a conoscenza del fatto che EVVA fornisce, presta o stipula contratti esclusivamente ai sensi delle presenti CGC EVVA.

1.2 Oltre alle condizioni generali di contratto EVVA, si applicano eventuali altre norme generali di EVVA, in particolare per la concessione in licenza del software EVVA le condizioni di licenza EVVA (EVVA-ALB), per l'acquisto eventuali condizioni di acquisto EVVA o per il noleggio o il leasing le condizioni generali di leasing EVVA.

1.3 Modifiche o deviazioni dalle presenti CG di EVVA sono valide solo se espressamente confermate per iscritto da rappresentanti dell'organo di vigilanza e/o da procuratori di EVVA in numero di rappresentanti autorizzati per il rispettivo caso specifico.

1.4 Per servizi si intendono di seguito tutti i servizi diversi dalla semplice vendita/fornitura di merci, in particolare i servizi di montaggio, il controllo delle porte e la progettazione degli edifici, la manutenzione, gli interventi di assistenza e i guasti, nonché i servizi di consulenza, l'elaborazione dei dati personali e l'installazione di software.

2 Prezzi e pagamento

2.1 Tutti i prezzi indicati da EVVA non sono soggetti a cartello e non sono vincolanti.

2.2 EVVA si riserva espressamente il diritto di modificare i prezzi.

2.3 Si considera concordato il prezzo per le merci o i servizi ordinati, che risulta dai listini prezzi di EVVA validi al momento della stipula del contratto. Eventuali scostamenti e integrazioni a questi listini prezzi (ad esempio anche nel caso in cui per una merce non sia riportata alcuna indicazione di prezzo nel listino prezzi) necessitano della forma scritta. Per i servizi, i prezzi da pagare dal cliente sono indicati nel listino prezzi, nella descrizione del prodotto e nella descrizione delle prestazioni o in norme contrattuali separate. Salvo diversamente concordato contrattualmente, le eventuali spese di viaggio saranno fatturate alle rispettive tariffe stabilite da EVVA. Tutti i prezzi sono in euro. Qualora non sia indicata l'IVA o non vengano fornite informazioni al riguardo, l'importo vale come prezzo netto più IVA ai rispettivi importi legali. EVVA si riserva il diritto, in caso di contratti con un termine di consegna concordato o una data di prestazione superiore a due mesi dall'ordinazione, di adeguare i prezzi in seguito all'aumento dei costi generali, ad esempio a causa di aumenti delle imposte, fluttuazioni dei tassi di cambio, aumenti dei costi salariali per legge, regolamento o contratto collettivo o aumenti dei prezzi dei materiali sui mercati mondiali. Se l'aumento ammonta a più del 10% del prezzo concordato rispetto a un semplice adeguamento all'inflazione, il cliente ha il diritto di recedere dall'aumento di prezzo entro un mese dalla comunicazione dell'aumento di prezzo per le merci o i servizi interessati dall'aumento.

2.4 I costi di imballaggio, trasporto e spedizione sono a carico del cliente. Eventuali spese di importazione o esportazione dovute al trasporto o alla spedizione, nonché tutte le altre tasse e imposte sono a carico del cliente.

2.5 Salvo diverso accordo scritto esplicito, il compenso è dovuto per il pagamento immediatamente a partire dalla data della fattura e dal ricevimento della fattura. EVVA è autorizzata a richiedere un acconto o un pagamento anticipato. A discrezione di EVVA possono essere effettuati conteggi intermedi. Per il pagamento valgono la data e l'importo dell'accredito sul conto di EVVA. In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, in qualità di imprenditore, si considerano concordati, fatti salvi altri diritti di EVVA, interessi di mora pari a 9,2 punti percentuali sopra il tasso di interesse di base attualmente valido della Banca centrale

europea e il cliente è tenuto a sostenere le spese e i costi necessari e ragionevoli derivanti dal ritardo nel pagamento, ovvero le misure extragiudiziali di recupero e apporto e le spese necessarie per l'azione legale e proporzionate al credito in sospeso. Se il cliente è un consumatore, si considerano concordati interessi di mora del 4% all'anno. In caso di ritardo nel pagamento (anche per quanto riguarda eventuali acconti o pagamenti anticipati, altri pagamenti non correlati all'attività concreta o il pagamento di fatture parziali, ecc.) del cliente, EVVA è autorizzata - fatti salvi altri diritti - a trattenere tutte le forniture e i servizi nel rispetto del termine di consegna ancora in sospeso o a recedere dal contratto dopo un sollecito scritto e la scadenza di un termine di preavviso di due settimane. Si considera concordato un rimborso delle spese non deducibile, indipendente dalla colpa e dal danno, pari al 20% del prezzo o del compenso. Resta impregiudicata la rivendicazione da parte di EVVA di ulteriori rivendicazioni di risarcimento danni o di altri diritti. EVVA è autorizzata a mantenere l'adempimento del contratto e a depositarlo in conformità alle disposizioni di legge.

2.6 Le aggiunte alle ricevute di pagamento del cliente si considerano non inserite e non vengono prese in considerazione a causa del trattamento elettronico; EVVA si riserva espressamente il diritto di dedicare il pagamento (a spese, interessi, ecc.).

2.7 In caso di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del cliente o di rifiuto di una corrispondente richiesta per mancanza di patrimonio a copertura dei costi, in caso di minaccia di insolvenza o di peggioramento della situazione patrimoniale di un cliente, tutti i crediti di EVVA nei confronti del cliente sono immediatamente esigibili. Sono esclusi eventuali sconti e si applicano i prezzi di listino EVVA senza detrazione. In tal caso EVVA è inoltre autorizzata a richiedere il pagamento anticipato o altre garanzie.

3 Compensazione

3.1 È esclusa la compensazione di eventuali contropretese nei confronti dei crediti di EVVA e la rivendicazione di un diritto di ritenzione da parte del cliente, a meno che la contropretesa o il diritto di ritenzione non siano espressamente riconosciuti per iscritto da EVVA o non siano stati accertati per via giudiziaria. Eventuali diritti di ritenzione sono espressamente limitati alla rispettiva fornitura o prestazione parziale.

4 Offerte, preventivi, ordini e stipula di contratti

4.1 Le offerte e i preventivi di EVVA non sono vincolanti; non ci assumiamo alcuna responsabilità per la correttezza del preventivo. Listini prezzi, invii pubblicitari, ecc. di EVVA non costituiscono offerte vincolanti.

4.2 Eventuali commissioni o ordini dei clienti valgono come offerta per la stipula del contratto. Il cliente, in qualità di imprenditore, è vincolato nei confronti di Evva per la durata di 21 giorni di calendario o per un termine di prestazione più lungo da lui indicato o fino a una data di consegna o prestazione successiva. L'accettazione dell'ordine avviene senza alcun obbligo, a scelta di EVVA, entro il termine indicato, inviando una conferma per posta, fax, e-mail o in altro modo tecnico (ad es. tramite Edifakt) o inviando o tenendo a disposizione la merce o la prestazione ordinata.

4.3 Le indicazioni contenute in eventuali materiali pubblicitari di EVVA e quelle fornite al momento dell'accettazione dell'ordine (ad es. immagini, descrizioni, dati dimensionali, di peso e di potenza) sono vincolanti solo se si fa esplicito riferimento all'obbligo.

5 Spedizione e trasferimento del rischio

5.1 Qualora sia stato concordato l'invio, esso avverrà a discrezione di EVVA utilizzando i metodi di spedizione più comuni (posta, vettore, ferrovia, corriere e servizi di consegna pacchi, ecc.), che in ogni caso saranno considerati autorizzati. Nel caso dei clienti, in qualità di consumatori, il rischio e il caso passano con la consegna della merce al cliente; a meno che il cliente non abbia stipulato lui stesso il contratto di trasporto, in questo caso il rischio e il caso passano già al momento della consegna al trasportatore. Nel caso di consegne di merci al cliente, in qualità di imprenditore, il rischio e il caso passano al cliente non appena le merci vengono consegnate a lui o al trasportatore. In tal caso, il cliente ha diritto anche a rivendicazioni nei confronti del trasportatore. La stipula

di un'assicurazione di trasporto avviene solo dietro ordine scritto e per conto del cliente. Le forniture e i servizi regolarmente offerti, messi a disposizione o forniti devono essere accettati, altrimenti si verifica un ritardo nell'accettazione. Il ritardo nell'accettazione da parte del cliente non influisce sulla scadenza dei crediti di EVVA. Il trasferimento del rischio avviene in ogni caso al più tardi al verificarsi del ritardo. Il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale della merce passa al cliente al più tardi nel momento in cui quest'ultimo è in mora di accettazione o di debito.

5.2 Le consegne (anche di chiavi e prodotti di impianti di chiusura) avvengono in linea di principio sul territorio nazionale tramite posta raccomandata, laddove tale spedizione sia considerata espressamente autorizzata dal cliente; una spedizione diversa richiede un'esplicita istruzione scritta del cliente. EVVA si riserva il diritto (senza alcun obbligo) di inviare determinati prodotti (in particolare chiavi speciali) a propria discrezione esclusivamente per posta raccomandata (o in modo analogo tramite corriere). Per le spese di spedizione si rimanda al punto 2.4.

5.3 Per le spedizioni, il momento del trasferimento del rischio si basa sul punto 5.1. In caso di prestazioni con prestazione della rispettiva parte della prestazione da parte di EVVA, il rischio e il caso passano al cliente. Per la merce immagazzinata presso il cliente, anche in caso di servizi di installazione e montaggio ancora da eseguire, il momento del trasferimento del rischio è al più tardi il momento del trasferimento della merce nei locali del cliente. In caso di servizi, EVVA è libera di insistere sul collaudo da parte del cliente, inclusa la registrazione di un verbale di collaudo.

6 Consegne e termini di consegna, riserva di proprietà, ambito e prestazione dei servizi

6.1 Le confezioni vengono consegnate solo in confezioni complete.

6.2 Le date concordate per la consegna e l'erogazione dei servizi si applicano a condizione che si svolgano le normali operazioni e iniziano con la stipula del contratto. Il rispetto delle scadenze di consegna e di prestazione presuppone l'adempimento puntuale e regolare degli obblighi del Cliente e l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali e di pagamento sostanziali concordati. EVVA si riserva il diritto di effettuare consegne parziali. Gli scioperi, i casi di forza maggiore, le difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali e i malfunzionamenti che non rientrano nella sfera di influenza diretta di EVVA sollevano EVVA dal rispetto delle scadenze promesse. Qualora il problema non rientri nella sfera diretta di EVVA nel rispetto di un'eventuale scadenza (ad es. ritardi presso i fornitori precedenti) e la fine non sia stimabile, EVVA è autorizzata a dichiarare il recesso dal contratto. Il mancato rispetto dei termini di consegna o prestazione concordati da parte di EVVA autorizza il cliente a recedere dopo aver fissato per iscritto un adeguato termine aggiuntivo di almeno 4 settimane.

6.3 L'esatta portata dei servizi di EVVA è definita nella descrizione del prodotto e nella descrizione delle prestazioni in vigore. Se nel singolo caso è stato redatto un capitolato d'oneri e approvato da EVVA, in caso di contraddizioni la descrizione delle prestazioni contenuta nel capitolato d'oneri prevale sulle descrizioni generali dei prodotti.

6.4 Salvo diverso accordo scritto, EVVA fornirà i propri servizi durante il normale orario di lavoro. Se con il cliente è stato stipulato un contratto di assistenza separato, per i tempi di reazione e di prestazione (orari di lavoro) valgono le rispettive disposizioni del contratto di assistenza. Nell'ambito dell'erogazione dei servizi possono verificarsi interruzioni inevitabili a causa di eventi inevitabili e non imputabili a EVVA, nonché di interventi di manutenzione necessari per l'esercizio.

6.5 Il cliente è tenuto a mettere a disposizione di EVVA tutte le informazioni necessarie per determinare l'entità delle prestazioni in modo tempestivo, completo e corretto. EVVA non è obbligata a verificare la completezza o l'esattezza dei dati forniti dal cliente. Qualora le esigenze del cliente dovessero cambiare prima o durante l'erogazione dei servizi da parte di EVVA o qualora i dati del cliente forniti per determinare l'entità dei servizi dovessero rivelarsi errati o incompleti, EVVA è autorizzata a proporre modifiche all'entità dei servizi, alle modalità di erogazione dei servizi (eventualmente correlate a modifiche dei costi) e a presentare un'offerta corrispondente. Qualora il cliente non accetti una modifica corrispondente all'offerta e senza tale modifica vengano compromessi gli interessi legittimi di EVVA (in particolare in caso di soluzioni non soddisfacenti dal punto di vista tecnico della sicurezza), EVVA ha il diritto (ma non l'obbligo)

di recedere dalla prestazione dei servizi e di fatturare i servizi già forniti (eventualmente proporzionalmente), compresi i costi di pianificazione interna e i prodotti prodotti o acquistati per il cliente. Qualora, nonostante le indicazioni di EVVA, il cliente si attenesse all'offerta originariamente concordata e/o la soluzione non soddisfacente dal punto di vista della sicurezza venisse implementata da EVVA, il cliente risarcirà completamente EVVA per tutti i danni risultanti.

6.6 Le prestazioni di EVVA che vengono richieste dal cliente oltre all'entità delle prestazioni originariamente concordate saranno rimborsate dal cliente al costo effettivo ai tassi di EVVA di volta in volta in vigore (o secondo accordo separato). Tra queste rientrano in particolare le prestazioni al di fuori degli orari di lavoro abituali di EVVA, l'analisi e l'eliminazione di guasti ed errori causati, ad esempio, da una manipolazione o un utilizzo improprio da parte del cliente o da altre circostanze non imputabili ad EVVA, nonché le estensioni delle prestazioni.

6.7 Fino al pagamento completo di tutti i crediti di EVVA, indipendentemente dal motivo giuridico, l'intera merce rimane di proprietà di EVVA. È vietato qualsiasi trasferimento (a titolo oneroso o gratuito) o vendita, pegno, cessione a titolo di garanzia, noleggio o altra cessione della merce senza il consenso scritto di EVVA. In caso di accesso esecutivo alla merce di proprietà di EVVA, il cliente è tenuto a informare immediatamente EVVA per iscritto e i terzi interessati della proprietà di EVVA. Il cliente deve sempre informare EVVA dell'esatta permanenza dei beni di proprietà di EVVA. In caso di ritardo o di peggioramento della situazione economica del cliente o della comparsa di rischi, EVVA è autorizzata, nonostante eventuali termini di pagamento in sospeso, ma non obbligata, a richiedere la restituzione al cliente senza alcuna obiezione derivante dall'attività di base. Qualora la merce venga lavorata prima del pagamento, EVVA ha diritto alla coproprietà della merce risultante dalla lavorazione in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto alle altre merci lavorate al momento della lavorazione. Il cliente ha l'obbligo di mantenere la merce in perfette condizioni durante il periodo di riserva di proprietà e di far eseguire immediatamente le riparazioni o i servizi necessari in accordo con EVVA.

7 Obblighi di collaborazione e di messa a disposizione del cliente

7.1 Il cliente nominerà tempestivamente a EVVA referenti qualificati che potranno fornire a EVVA informazioni sulle questioni rilevanti per l'erogazione del servizio. Il cliente si assicura che questi referenti siano adeguatamente disponibili per EVVA nella fase di preparazione ed esecuzione del servizio.

7.2 Il cliente è tenuto a supportare tutte le misure necessarie per l'erogazione dei servizi da parte di EVVA. Il cliente adotterà tempestivamente e integralmente tutte le misure necessarie per l'adempimento dei servizi da parte di EVVA. Ciò vale in particolare per tutte le attività e le attività preparatorie che non rientrano nell'ambito delle prestazioni di EVVA. Il cliente garantisce che EVVA e/o le terze parti incaricate da EVVA per l'erogazione dei servizi ricevano l'accesso necessario ai locali o agli ambienti tecnici (ad es. server) presso il cliente. Il cliente è tenuto a garantire che i dipendenti o i terzi eventualmente coinvolti nell'adempimento del contratto collaborino di conseguenza all'adempimento del contratto da parte di EVVA.

7.3 Qualora i servizi vengano forniti in loco presso il cliente, quest'ultimo metterà a disposizione gratuitamente i componenti, i collegamenti, l'alimentazione elettrica, le alimentazioni di emergenza, le superfici per impianti, postazioni di lavoro e infrastrutture necessari per l'erogazione dei servizi da parte di EVVA nella misura e qualità necessarie. Il cliente non è autorizzato a impartire istruzioni ai collaboratori di EVVA, indipendentemente dal tipo, e richiederà tutte le richieste relative all'erogazione dei servizi esclusivamente al referente competente nominato da EVVA (responsabile di progetto).

7.4 Il cliente è tenuto a mettere a disposizione, alle date concordate e a proprie spese, tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessari a EVVA per l'esecuzione dei servizi e, su richiesta, a supportare EVVA nell'analisi dei problemi e nell'eliminazione dei guasti, nel coordinamento degli ordini e nell'accordo dei servizi. Eventuali modifiche alle procedure di lavoro presso il cliente che possano comportare modifiche alle prestazioni da parte di EVVA per il cliente necessitano del previo consenso di EVVA. Eventuali costi supplementari risultanti sono a carico del cliente.

7.5 Il cliente deve adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi di collaborazione che gli spettano, in modo tale che EVVA non venga ostacolata nell'erogazione dei servizi. Ciò vale in particolare anche per i lavori preliminari necessari (ad es. lavori di terzi, preparazione dell'ambiente server, ecc.). I terzi di cui il cliente si avvale nell'ambito dei propri obblighi di collaborazione (in particolare per i lavori preliminari) sono a carico del cliente.

7.6 Se il cliente non adempie ai propri obblighi di collaborazione entro le scadenze concordate o nella misura prevista, le prestazioni fornite da EVVA, nonostante le possibili limitazioni, si considerano comunque conformi al contratto/corrette e prive di difetti. Le scadenze per i servizi da erogare da parte di EVVA vengono modificate in misura ragionevole, tenendo conto delle risorse umane di EVVA. Il cliente risarcirà separatamente a EVVA le spese e/o i costi aggiuntivi derivanti da tali operazioni ai tassi di volta in volta in vigore presso EVVA e terrà EVVA indenne da eventuali rivendicazioni di terzi.

7.7 Il cliente si impegna a trattare con cura i propri collaboratori e i terzi a lui attribuibili, le attrezzature e le tecnologie utilizzate da EVVA, nonché gli oggetti eventualmente messi a sua disposizione; il cliente è responsabile di qualsiasi danno derivante da tale circostanza.

7.8 Se non diversamente concordato espressamente per iscritto, le forniture e le collaborazioni del cliente (dipendenti, terzi) avvengono in ogni caso gratuitamente.

7.9 Le necessarie autorizzazioni di terzi, in particolare gli accordi aziendali necessari o altre autorizzazioni in materia di diritto del lavoro da parte del personale, nonché le segnalazioni alle autorità, le valutazioni tecniche antincendio o le autorizzazioni da parte delle autorità sono a carico del cliente.

8 Reclami, garanzia e risarcimento danni

8.1 EVVA fornisce garanzia esclusivamente per le caratteristiche espressamente garantite della merce e per le caratteristiche normalmente presente, ma non per l'idoneità della merce per determinati scopi del cliente.

8.2 La merce consegnata deve essere controllata dal cliente immediatamente dopo la ricezione per verificarne la completezza, la correttezza e l'assenza di difetti. Ciò vale analogamente per i servizi e le altre prestazioni di EVVA. Eventuali reclami in caso di verifica corretta di difetti riconoscibili, in caso di perdita di altri diritti e di autorizzazione fittizia, devono essere segnalati immediatamente alla consegna mediante annotazione sulla bolla di consegna/dopo l'erogazione della prestazione tramite comunicazione comprovata a EVVA (obbligo di reclamo §377 UGB). Nonostante un'adeguata verifica, i difetti non riconoscibili devono essere comunicati per iscritto da EVVA immediatamente dopo la scoperta, indicando il numero di fattura, in caso di perdita di altri diritti e di autorizzazione entro e non oltre 8 giorni di calendario.

8.3 Per i negozi al dettaglio si applicano le disposizioni di garanzia legali.

8.4 La presenza di un vizio non autorizza il cliente a rimediare o a far riparare autonomamente il vizio, per ovviare all'inadempimento del contratto, a modifiche delle condizioni di pagamento. Il cliente ha l'obbligo di consentire a EVVA di accertare immediatamente eventuali difetti. A discrezione di EVVA, EVVA deve avere la possibilità di effettuare almeno due tentativi di miglioramento o di sostituzione entro un termine ragionevole. La riduzione del prezzo è esclusa nella misura in cui sia possibile un miglioramento o una sostituzione. Qualora il Cliente dovesse avanzare pretese, a causa delle spese necessarie ai fini del miglioramento, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, tali pretese saranno escluse nella misura in cui le spese aumentino perché la consegna della merce è stata effettuata in un luogo diverso dalla sede del cliente. Il termine di garanzia e il termine di ricorso per tutte le forniture o prestazioni di EVVA all'imprenditore sono di dodici mesi a partire dalla consegna o dalla prestazione e, se necessario, devono essere fatti valere per via giudiziaria entro tale termine. Oltre questo periodo di tempo non si applica alcuna garanzia, si verificano eventuali difetti anche più tardi. Il cliente è tenuto a fornire la prova della presenza di un difetto. Qualora il cliente sia tenuto da parte di EVVA a fornire una garanzia al proprio partner contrattuale, il ricorso a EVVA è in ogni caso escluso se (i) l'obbligo di reclamo è stato violato e/o (ii) il cliente non abbia informato per iscritto EVVA del diritto di garanzia della sua controparte contrattuale e del difetto entro e non oltre tre giorni dalla data di presa conoscenza e abbia minacciato il ricorso. EVVA ha sempre la possibilità di porre rimedio

al difetto in caso di altra perdita di rivalsa. È escluso un eventuale diritto di ricorso del cliente in qualità di rivenditore ai sensi del § 933b ABGB, che ha garantito un consumatore. Per i negozi al dettaglio si applicano le disposizioni di garanzia legali.

8.5 È escluso il risarcimento dei danni, compresi i danni conseguenti a vizi, e la responsabilità di EVVA, indipendentemente dalla base giuridica, nella misura in cui questi siano dovuti a negligenza lieve. Il mancato guadagno viene rimborsato solo in caso di dolo. Eventuali reclami da parte dei Clienti devono essere presentati in applicazione analoga alle disposizioni di cui sopra, relative all'obbligo di reclamo, pena la perdita del diritto, entro 12 mesi dalla consegna o dalla prestazione. EVVA può esonerarsi da qualsiasi rivendicazione ai sensi della legge sulla responsabilità civile del produttore indicando tempestivamente il produttore o il fornitore. Eventuali rivendicazioni di risarcimento sono ammissibili solo se il difetto è imputabile a EVVA o almeno a colpa grave e si tratta di un danno prevedibile e tipicamente verificatosi. EVVA non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo derivanti da un montaggio o utilizzo improprio o da un uso non conforme di un prodotto EVVA. Inoltre, EVVA non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti causati da malfunzionamenti di prodotti o servizi di terzi, il cui utilizzo costituisce un prerequisito per il funzionamento di un prodotto EVVA (ad es. rete di telefonia mobile per il prodotto AirKey).

8.6 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, tutti i diritti del cliente cadono in prescrizione e decadono in ogni caso al più tardi 36 mesi dopo il trasferimento del rischio. I suddetti termini (in particolare i punti da 8.4. a 8.5.) non vengono prolungati dal presente punto 8.6.

8.7 Qualora siano state apportate modifiche al prodotto da persone diverse da EVVA o da aziende professionali autorizzate da EVVA, oppure qualora il difetto o il danno sia riconducibile a forniture o collaborazioni del cliente o di terzi imputabili alla sua sfera, decade qualsiasi garanzia e responsabilità di EVVA. Ciò vale in particolare per i danni derivanti dall'usura naturale o da un trattamento improprio o altrimenti errato, ad esempio se i prodotti EVVA sono esposti a influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche o se vengono utilizzati mezzi di esercizio non idonei o se vengono eseguiti lavori preliminari impropri.

8.8 Il cliente assisterà EVVA nell'eliminazione di eventuali difetti, metterà a disposizione tutte le informazioni necessarie e cercherà di ridurre i danni.

8.9 Per essere valide, le penali contrattuali a carico di EVVA necessitano dell'esplicito consenso scritto da parte dei rappresentanti dell'organo di vigilanza o dei procuratori in numero sufficiente a garantire la rappresentanza.

8.10 Eventuali impegni di garanzia di produttori terzi devono essere rivendicati dal cliente direttamente nei confronti del produttore terzo. EVVA non si assume alcuna responsabilità nei confronti del cliente in merito a tali garanzie.

8.11 È escluso il ricorso cumulative a più disposizioni giuridiche da parte del Cliente o il ricorso ad altre disposizioni di legge per ottenere una estensione della garanzia o una esclusione e/o limitazione di responsabilità.

8.12 Nella misura in cui EVVA si limita a mediare servizi o prodotti di terzi, EVVA non si assume alcuna responsabilità per il terzo o per i prodotti e la prestazione di servizi da parte di quest'ultimo, ad eccezione di colpa grave o dolosa.

8.13 Le apparecchiature fornite e i servizi prestati offrono solo la sicurezza che ci si può aspettare sulla base delle norme di omologazione, delle istruzioni d'uso, delle prescrizioni dei fornitori e di altre indicazioni fornite. EVVA non si assume alcuna responsabilità per l'assegnazione errata di autorizzazioni di chiusura o per le relative conseguenze. Il cliente è responsabile della verifica della correttezza e del rispetto dei propri standard di sicurezza.

8.14 L'obbligo di aggiornamento ai sensi del § 7 VGG in combinazione con il § 1 comma 3 VGG è escluso nella sua interezza, salvo diverso accordo esplicito. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, sono pertanto a carico solo gli accordi in materia tra le parti contrattuali.

9 Segretezza, privacy e IA

9.1 Per tutta la durata del rapporto contrattuale con EVVA, il cliente è tenuto a conservare segreti commerciali e aziendali, conoscenze, informazioni e documenti di cui sia venuto a conoscenza (in particolare le password, i codici ecc. eventualmente necessari per l'utilizzo dei prodotti e dei

servizi di EVVA), a trattare con riservatezza e mantenere il segreto, nonché a non renderle accessibili a terzi o utilizzarle in altro modo senza il previo consenso scritto di EVVA. Questo obbligo resta in vigore anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

9.2 EVVA è autorizzata, nell'ambito della finalità del contratto con il cliente, a trattare i dati personali affidatigli nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati o a farli trattare da terzi. Le informazioni sui diritti in materia di protezione dei dati possono essere consultate in qualsiasi momento nell'informativa sulla privacy di EVVA all'indirizzo www.evva.com.

9.3 Se nell'ambito dei prodotti o dei servizi di EVVA vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale (IA), il loro utilizzo (se applicabile) avviene in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale. EVVA garantisce il rispetto di tutti i requisiti legali, in particolare in materia di sicurezza, trasparenza e protezione dei dati.

10 Restituzioni

10.1 Le merci rese - a spese del cliente - di qualsiasi tipo saranno accettate solo previo accordo scritto. Gli articoli realizzati separatamente su richiesta e i prodotti su misura sono generalmente esclusi dal reso. In caso di restituzione della merce, salvo diversa regolamentazione, EVVA emette un accredito sulla seguente base: con detrazione del 25%, se la merce e il relativo imballaggio sono in perfette condizioni e rivendibili; con detrazione del 30% se la merce è in perfette condizioni ma deve essere riconfezionata; con una detrazione del 50% se gli oggetti devono essere puliti o revisionati, ma sono altrimenti in perfette condizioni. Il rimborso per la merce restituita può essere detratto dalle fatture correnti solo in presenza di un accredito (scritto) esplicito da parte di EVVA.

11 Diritti di utilizzo del software e della documentazione

11.1 Nella misura in cui il software EVVA viene consegnato al cliente da EVVA o in cui al cliente viene consentito l'utilizzo del software EVVA nell'ambito dei servizi, il cliente ha il diritto non esclusivo, non trasferibile, personale, non cedibile in sublicenza, limitato alla durata del contratto, di utilizzare il software in forma invariata.

11.2 Le condizioni di licenza EVVA (EVVA-ALB) si applicano integralmente al software EVVA. Eventuali accordi di licenza scritti di EVVA avranno la precedenza sulle ALB di EVVA.

11.3 Per i prodotti di terzi si applicano le condizioni di licenza del rispettivo produttore. Pertanto, EVVA non concede al cliente diritti di licenza propri per tali prodotti. I diritti di utilizzo e i diritti del cliente si basano esclusivamente sulle condizioni di licenza del rispettivo produttore. EVVA non si assume alcuna garanzia o responsabilità per il software in prodotti di terzi.

11.4 Tutta la documentazione tecnica, inclusi i capitoli tecnici, resta di proprietà intellettuale di EVVA e non può essere utilizzata in altro modo.

11.5 Le prestazioni non coperte dal diritto di utilizzo sono in ogni caso:

- ▶ Adattamenti individuali del programma o riprogrammazioni
- ▶ Modifiche del programma dovute a modifiche delle disposizioni di legge, se richiedono una modifica della logica del programma.
- ▶ per i clienti, in qualità di imprenditori, una configurazione accessibile, ad es. ai sensi della Legge federale sull'uguaglianza delle persone con disabilità (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz - BGStG), della Legge federale sull'accesso ai siti web e alle applicazioni mobili della Repubblica Federale (Web-Zugangsgesetz - WZG) o della Legge federale sull'accessibilità per i prodotti e i servizi (BaFG) in vigore dal 28 giugno 2025
- ▶ Eliminazione di errori causati dal cliente o da terzi
- ▶ Perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazioni od omissioni di utilizzo da parte del Cliente o dell'Utente;

12 Luogo di pagamento e di adempimento, scelta della legge, foro competente, lingua del contratto, notifiche e altro

12.1 Il luogo di pagamento e di adempimento è la sede di EVVA, salvo diverso accordo scritto esplicito.

12.2 Si applica il diritto sostanziale austriaco. Non si applicano le norme di conflitto, le norme di riferimento e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. La lingua contrattuale è l'italiano. Per tutte le controversie tra EVVA e il cliente in qualità di imprenditore, così come per l'efficacia del presente accordo di foro competente, le parti contrattuali concordano come foro competente esclusivo il rispettivo tribunale competente presso la sede di EVVA.

12.3 Tutti gli accordi, le modifiche successive, le integrazioni, gli accordi accessori, l'applicabilità delle NORME, delle norme EN, ecc. necessitano della forma scritta per essere validi. Lo stesso vale anche per la cessazione del presente accordo formale. Il silenzio di EVVA non è da considerarsi consenso.

12.4 Qualora le disposizioni delle presenti CGC di EVVA dovessero essere o diventare nulle, non valide o inapplicabili, ciò non pregiudica l'efficacia, la validità o l'applicabilità delle restanti disposizioni. In tal caso, si considera concordata una delle suddette disposizioni che si avvicini il più possibile al risultato economico e che non sia inefficace, non valida o inapplicabile.

12.5 Qualsiasi successione legale da parte del cliente richiede l'esplicito consenso scritto di EVVA, a meno che non si verifichi ex lege (ad es. in caso di decesso). I diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi si applicano a più clienti in solido. EVVA può rivolgersi a tutti i clienti o a singoli clienti a propria discrezione.

12.6 Le comunicazioni al cliente si considerano ricevute se sono state inviate all'ultimo indirizzo di consegna o di fatturazione noto. Le dichiarazioni a EVVA devono essere indirizzate alla rispettiva sede dell'azienda. Qualora le dichiarazioni vengano trasmesse ad EVVA in forma elettronica o in altro modo, esse si considerano ricevute solo dopo l'effettiva presa visione da parte degli organi autorizzati a rappresentare l'azienda all'esterno. L'onere della prova dell'avvenuta ricezione spetta al cliente.

12.7 Il cliente, in qualità di imprenditore, rinuncia a contestare o richiedere l'adeguamento degli accordi stipulati con EVVA o delle dichiarazioni fatte a EVVA - di qualsiasi natura essi siano - per qualsiasi motivo, ad esempio per errore, riduzione oltre la metà o richiesta di adeguamento.

12.8 Eventuali commissioni e imposte dovute in seguito alla stipula di accordi tra EVVA e il cliente, sono a carico del cliente e saranno sostenute da lui.

12.9 Le intestazioni nelle presenti CGC EVVA hanno il solo scopo di facilitarne la lettura. Esse non limitano l'ambito delle norme menzionate di volta in volta.

13 Particolarità dell'attività di consumo

Qualora il cliente sia un consumatore, le presenti CGC non pregiudicano eventuali disposizioni più favorevoli della legge sulla tutela dei consumatori (KSchG) e della legge sulla garanzia per i consumatori (VGG) che sono obbligatoriamente applicabili per i consumatori. In tal caso, la relativa disposizione contenuta nelle CGC è sostituita nella misura strettamente necessaria, ma rimane comunque invariata per il resto.